

Il nuovo Regolamento del Senato

Prima della riforma del Regolamento del Senato, approvata in Assemblea il 20 dicembre 2017, in entrambe le Camere l'esame dei progetti di legge di iniziativa popolare seguiva le normali procedure previste per tutti gli altri progetti di legge. L'art. 74 del Regolamento del Senato prevedeva solo l'avvio dell'esame in Commissione entro un mese dal deferimento del progetto.

Con la recente riforma organica del Regolamento del Senato del 2017 sono state introdotte innovazioni per assicurare una maggiore effettività dell'esame dei disegni di legge di iniziativa popolare e garantirne la conclusione e la successiva discussione in Assemblea.

Il nuovo art. 74, comma 3, del Regolamento del Senato stabilisce che l'esame in Commissione deve essere concluso entro tre mesi dall'assegnazione, decorsi i quali il disegno di legge viene iscritto d'ufficio nel Calendario dei lavori dell'Assemblea. Dato che l'iscrizione d'ufficio può verificarsi prima che la Commissione abbia concluso il proprio esame, l'Assemblea discute il testo dei proponenti senza la possibilità di proporre questioni incidentali, ad eccezione di quelle ammesse dalla Presidenza perché giustificate da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

Tabella di raffronto riportante le modifiche al Regolamento del Senato	
Regolamento del Senato Testo previgente	Regolamento del Senato con le modifiche approvate in Assemblea il 20 dicembre 2017
Articolo 74 <i>Disegni di legge d'iniziativa popolare e disegni di legge d'iniziativa dei Consigli regionali.</i>	Articolo 74 <i>Disegni di legge d'iniziativa popolare e disegni di legge d'iniziativa dei Consigli regionali.</i>
1. Quando un disegno di legge di iniziativa popolare è presentato al Senato, il Presidente, prima di darne annuncio all'Assemblea, dispone la verifica e il computo delle firme degli elettori proponenti, al fine di accertare la regolarità della proposta.	1. <i>Identico</i>
2. Per i disegni di legge di iniziativa popolare presentati nella precedente legislatura non è necessaria la ripresentazione. Essi, all'inizio della nuova legislatura, sono nuovamente assegnati alle Commissioni e seguono la procedura normale, salva l'applicabilità, nei primi sette mesi, delle disposizioni dell'articolo 81.	2. <i>Identico</i>
3. Le competenti Commissioni debbono iniziare l'esame dei disegni di legge d'iniziativa popolare ad esse assegnati entro e non oltre un mese dal deferimento. È consentita l'audizione di un rappresentante dei proponenti designato dai primi dieci firmatari del disegno di legge.	3. Le competenti Commissioni debbono iniziare l'esame dei disegni di legge d'iniziativa popolare ad esse assegnati entro e non oltre un mese dal deferimento. È consentita l'audizione di un rappresentante dei proponenti designato dai primi dieci firmatari del disegno di legge. L'esame in Commissione deve essere concluso entro tre mesi dall'assegnazione. Decorso tale termine, il disegno di legge è iscritto d'ufficio nel calendario dei lavori dell'Assemblea. In tale caso, la discussione si svolge sul testo dei proponenti, senza che sia possibile avanzare questioni incidentali, fatto salvo quanto previsto all'articolo 93, comma 1, secondo periodo.
4. I termini previsti dal comma 3 si applicano anche ai disegni di legge presentati dai Consigli regionali ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione. È consentita l'audizione di un rappresentante del Consiglio regionale proponente.	4. <i>Identico</i>